

LINEE GUIDA
PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PER LA COSTRUZIONE DI OPERE
CONCERNENTI LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150Kv

La Provincia di Rieti è competente al rilascio di autorizzazioni per gli elettrodotti con tensione **fino a 150 kV**.

Tale autorizzazione è un provvedimento mediante il quale la Provincia autorizza l'utente alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto.

L'autorizzazione non ha scadenza .

Soggetti legittimati a richiedere i titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti elettrici:

Possono conseguire i titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti elettrici con tensione non superiore a 150 kV: i soggetti, persona fisica o giuridica, titolari della concessione del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica., i soggetti, persona fisica o giuridica, legittimati in base disposizioni di legge.

I soggetti sopraddeati devono nella domanda attestare di avere titolo a presentare la richiesta.

Cosa fare:

Gli Enti interessati devono:

- predisporre il progetto;
- individuare la localizzazione dell'impianto;
- contattare il Servizio Energia e sviluppo sostenibile – ufficio elettrodotti – del VI settore del per l'attivazione del procedimento;
- presentare comunicazione o istanza di autorizzazione compilando la [modulistica predisposta](#) secondo le istruzioni fornite dal Servizio;
- allegare all'istanza di autorizzazione la documentazione indicata nel presente vademecum.

Costi:

- n. 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla domanda;
- n. 1 marca da bollo da € 14,62 da apporre sull'autorizzazione all'atto del ritiro.

Chi contattare:

Provincia di Rieti – VI Settore
Servizio Energia e sviluppo sostenibile
Ufficio Elettrodotti
Via Salaria 3, 02100 Rieti

Dirigente Ing. Sabrina Ferroni

Mail: s.ferroni@provincia.rieti.it

Emanuela Pariboni (responsabile del Servizio)

Tel.: 0746/285709

Fax: 0746/285728

Mail: e.pariboni@provincia.rieti.it

Maurizio Aruffo (responsabile Ufficio elettrodotti)

Tel.: 0746/286289

Fax: 0746/202233

Mail: m.aruffo@provincia.rieti.it

Luca Troiani (responsabile Ufficio energia)

Tel.: 0746/285709

Fax: 0746/285728

Mail: l.troiani@provincia.rieti.it

Orario di ricevimento del pubblico:

Martedì e Giovedì dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Come opera la Provincia:

La Provincia nell'ambito del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione, valuta, esaminando la documentazione prodotta dall'istante ed acquisiti i nulla osta degli Enti competenti ai sensi della L.R.42/90, la legittimità dell'istanza e l'opportunità di rilasciare il provvedimento autorizzativo al fine di tutelare l'ambiente e nel rispetto della vigente normativa in materia di vincoli paesistici, urbanistici, ambientali, ecc.

Riferimenti normativi:

- R.D. 1775/1933;
- L.R. 42/90;
- L.36/2001;
- D.P.C.M. 8/7/2003;
- L.R.14/99 art.121 c.1 lett. c).
- D.L.gs 42/04;
- DPR 327/01
- L. 241/90

Allegati:

- **Modello Piano semestrale – presentazione (all. 1)**
- **Modello Piano semestrale – comunicazione inizio attività (all. 2)**
- **Modello istanza di Autorizzazione (all. 3)**
- **fac simile domanda da inoltrare agli altri enti (all. A)**
- **fac simile comunicazione avvio procedimento (all. B)**

Art.1
OPERE SOGGETTE A COMUNICAZIONE
(linee elettriche di potenza nominale fino a 20 kv e di lunghezza fino a 500 metri)
(art. 2 bis L.R. 42/90)

Ai sensi dell'art. 2 bis della Legge Regionale 42/90 non è soggetta ad autorizzazione la realizzazione delle seguenti opere ed interventi:

- a. opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e di distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale sia superiore a 1000 Volt e inferiore o pari a 20.000 Volt, e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri;
- b. opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee ed impianti elettrici di tensione nominale fino a 20 mila volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi;
- c. interventi di manutenzione ordinaria delle linee ed impianti elettrici esistenti.

Gli esercenti di linee e impianti elettrici che intendano realizzare le opere e gli interventi di cui alle lettere a) e b) ne danno Comunicazione alla Provincia – Ufficio energia – servizio elettrodotti secondo l'apposito modulo per la comunicazione (all.2) almeno **30 giorni** prima dell'inizio dei lavori, allegando la documentazione elencata nel modulo stesso.

Gli esercenti di linee ed impianti elettrici hanno la facoltà di richiedere l'autorizzazione per le linee con tensione nominale inferiore o pari a 1000 volt ove ne ravvisino la necessità.

Chi intende realizzare opere di cui alle lettere a) e b) deve presentare alla Provincia ed al Comune ove è localizzata l'opera, un **Piano Semestrale** degli interventi.

Art.2
Presentazione del Piano semestrale degli interventi
(art. 2 bis, co. 3 L.R. 42/90)

Il **Piano semestrale**, redatto secondo il modello di presentazione (all.1), deve essere presentato entro il mese precedente l'inizio del semestre di riferimento (dicembre e giugno), con allegato l'elenco degli interventi, corredato dalle relative planimetrie .

In casi di **accertata e documentata** urgenza è possibile, nel corso del semestre, presentare una o al massimo due integrazioni al piano semestrale.

Art.3
La Comunicazione di inizio attività
(art. 2 bis, co. 1) e 2) L.R. 42/90)

La **Comunicazione di inizio lavori** deve essere presentata secondo il modello di trasmissione (all. 2) almeno **30 giorni** prima dell'inizio dei lavori corredata di:

- relazione descrittiva del progetto;
- planimetria su CTR in scala 1:10.000;
- esatta descrizione del percorso della linea elettrica e del posizionamento dell'eventuale cabina su planimetria catastale in opportuna scala;
- tavole A e B del PTPR in opportuna scala;
- dichiarazione dei Vincoli esistenti;
- piano Particellare /Elenco Ditte;
- dichiarazione che sono stati acquisiti i consensi dei proprietari dei beni attraversati dall'elettrodotto;
- Nulla Osta del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lazio;
- nulla osta della competente Soprintendenza Archeologica;
- nulla osta degli Enti interessati da eventuali interferenze, attraversamenti e altri vincoli presenti nell'area;
- dichiarazione circa la compatibilità elettromagnetica dell'impianto ai sensi del DPCM 8 luglio 2003;
- dichiarazione che le opere saranno realizzate conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente;
- valutazione tecniche di ARPA Lazio relative all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- preventivo del Gestore della Rete (quando la domanda viene presentata da privati non gestori di rete).

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori di costruzione dei tratti di linee elettriche ed opere accessorie che attraversino o generino altri tipi di interferenza con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, con beni, zone, opere ed impianti pubblici o di pubblico interesse, o quando interessino territori o immobili soggetti a vincolo archeologico, idrogeologico, paesaggistico, ambientale, minerario, o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o a parco naturale, oppure quando comportino il taglio dei boschi deve esserne fatta segnalazione nell'istanza e deve essere comunque acquisito da parte del proponente il nulla osta delle autorità e enti interessati.

Decorsi trenta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attività, salvo motivato divieto di inizio dei lavori da parte della Provincia, l'esercente può procedere alla realizzazione dell'opera.

L'opposizione di un'Amministrazione coinvolta, segnalata dal richiedente con apposita comunicazione, implica la conversione del procedimento in quello che disciplina il rilascio dell'autorizzazione. Il richiedente allega alla comunicazione: (i) la domanda d'autorizzazione, redatta in conformità a quanto prescritto dall'art 4 delle presenti linee guida, (ii) i nullaosta e permessi già acquisiti, (iii) gli atti di assenso conseguiti dai proprietari interessati.

La Provincia indice senza ritardo la conferenza di servizi, invitando solo le amministrazioni che si sono opposte o che non si sono ancora espresse sul progetto, per il caso non operi il silenzio assenso. Nel caso di varianti al progetto che interessino i vincoli o gli interessi pubblici delle amministrazioni che avevano già rilasciato il proprio parere, nullaosta o permesso, la conferenza

dei servizi è aggiornata ad altra data e ai lavori sono invitate anche a queste ultime.

Il mancato coinvolgimento di un'amministrazione preposta, alla tutela di un vincolo che insiste sul sito di progetto o titolare di un'interferenza, implica il mancato perfezionamento del titolo abilitativo alla costruzione dell'elettrodotto. L'Ente procedente provvede a diffidare il richiedente intimando al sospensione dei lavori.

Non si ordina la demolizione, ai sensi dell'art. 18 co.2 della L.R. 42/90 se, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del provvedimento di diffida, l'esercente l'elettrodotto producono il nullaosta, il parere o l'autorizzazione mancanti. Copia delle relative richieste è inviata in minuta alla Provincia.

Nel caso in cui le amministrazioni o enti non coinvolti manifestino la propria opposizione alla realizzazione dell'opera, il Richiedente, fermo restando l'adempimento degli obblighi scaturenti dalla diffida e afferenti alla intimata sospensione dei lavori e adozione delle cautele per la messa in sicurezza delle aree, può, entro giorni trenta dalla comunicazione del primo diniego o dalla prima manifestazione di opposizione ricevuta, dichiarare l'interesse alla realizzazione dell'opera con apposita istanza inviata alla Provincia, nella quale deve chiedere la conversione del procedimento in quello disciplinato dall'art. 12 del presente regolamento. In mancanza, la Provincia rende il definitivo ordine di demolizione delle opere e di ripristino dell'area.

Art.4

OPERE SOGGETTE A AUTORIZZAZIONE

(linee elettriche di lunghezza superiore a 500 metri e con tensione fino a 150 kv ed opere connesse o per cabine elettriche)

(art. 3 e ss. L.R. 42/90)

1. DOMANDA di AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata, secondo il modello allegato (all. 3) alla Provincia di Rieti, VI Settore – Servizio energia e sviluppo sostenibile – ufficio elettrodotti – Via Salaria 3, 02100 Rieti.

Qualora l'impianto interessi anche il territorio di una o più Province contigue, la domanda va presentata per l'istruttoria, alla Provincia il cui territorio sia interessato in via prevalente dallo sviluppo dell'impianto, acquisendo il parere delle altre Province interessate dall'opera..

La domanda di autorizzazione deve essere corredata di n. 2 copie cartacee (sulle quali dovrà essere apposta la dicitura "originale") e di 1 copia supporto informatico degli elaborati e della documentazione di cui all'allegato 3.

L'istanza dovrà essere inoltre corredata dalla fornitura su supporto digitale di un file georeferenziato inerente il tracciato dell'elettrodotto redatto secondo le seguenti specifiche:

Sistema di Riferimento: ED 50 UTM 33

Formato file Shape (.shp, .dbf, .shx)

Nella domanda deve essere specificato se il richiedente intende avvalersi, ai fini del rilascio della autorizzazione, della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e ss. della L.241/90 e ss.mm.i. (qualora se ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria, la conferenza di servizi potrà essere convocata dall'Ente procedente anche in assenza di specifica richiesta da parte del proponente)

2. COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO

Il richiedente deve effettuare, a sua cura e spese, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dell'apposito avviso di presentazione della domanda di autorizzazione presso la Provincia di Rieti, nonché l'affissione dell'avviso stesso nell'albo pretorio dei comuni interessati.

Detto avviso deve contenere l'indicazione che il piano tecnico dell'opera resta depositato presso il competente VI Settore della Provincia di Rieti (Servizio Energia Sviluppo Sostenibile - Ufficio elettrodotti) e presso le segreterie comunali dei comuni interessati per il periodo di quindici giorni nonché l'indicazione del luogo dove debbono essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni (VI Settore della Provincia di Rieti - Servizio Energia Sviluppo Sostenibile - Ufficio elettrodotti).

Entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nel BURL chiunque via abbia interesse può presentare osservazioni od opposizioni al competente settore della Provincia di Rieti.

3. COMUNICAZIONE DI AVVIO PROCEDIMENTO in caso di DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA'

Qualora il richiedente intenda richiedere la dichiarazione di pubblica utilità dovrà a provvedere su delega della Amministrazione provinciale, a comunicare, secondo l'apposito modello (all. B) l'avviso di avvio del procedimento ai proprietari risultanti dai registri catastali con raccomandata A.R.. (La provincia delega il suddetto adempimento al proponente con atto dirigenziale ovvero, in via permanente, in virtù di protocollo o altro strumento di accordo sottoscritto con i gestori della rete di distribuzione).

L'avviso di avvio del procedimento deve indicare:

- l'ufficio innanzi al quale è stata presentata l'istanza e il Responsabile del Procedimento;
- l'oggetto del procedimento
- l'ufficio della Provincia e i Comuni presso i quali è consultabile il piano dell'opera;
- l'avviso che le osservazioni possono essere formulate entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione

Nel caso di irreperibilità del destinatario o se risulti la morte del proprietario iscritto nei registri catastali, la comunicazione è sostituita da un avviso affisso per almeno venti giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati dalla realizzazione dell'elettrodotto e pubblicato sul sito informatico della Regione nonché su uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale.

Qualora il numero dei destinatari sia più di 50 (cinquanta), la comunicazione di avvio del procedimento avverrà mediante pubblico avviso, da affiggere oltre che all'albo pretorio dei Comuni interessati, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sul sito della Amministrazione Provinciale. L'avviso dovrà contenere in modo sintetico, l'oggetto della domanda di autorizzazione, i dati tecnici dell'impianto, il comune, i riferimenti catastali (foglio e particella) delle proprietà interessate.

L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano dell'opera.

Le relative relate dovranno essere trasmesse alla Amministrazione provinciale.

3. ACQUISIZIONE DEI NULLA OSTA, PARERI, ATTI DI ASSENSO

Il richiedente è tenuto a trasmettere copia dell'istanza con allegata la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi nulla osta, agli Enti/Amministrazioni di cui all'agli art. 3, co. 4 e art. 6 (l'elenco degli Enti da coinvolgere nel procedimento autorizzativo è riportato nel modello di istanza – all. 3), secondo il fac simile di cui all'allegato A) e dovrà inviare all'Amministrazione

Provinciale copia delle ricevute di avvenuta consegna e/o spedizione dell'istanza e della relativa documentazione.

I suddetti Enti sono tenuti a comunicare alla Provincia di Rieti, VI Settore – Servizio energia e sviluppo sostenibile – ufficio elettrodotti e per conoscenza al richiedente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della copia della domanda, le proprie determinazioni, osservazioni ed opposizioni specificando, se del caso, le condizioni alle quali ritengono che l'autorizzazione debba essere subordinata.

Nel caso in cui su istanza del richiedente o su iniziativa dell'Ente procedente a seguito dell'istruttoria effettuata, si opti per convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della L.241/90 e ss.mm.ii., la Provincia di Rieti provvederà alla convocazione della conferenza invitando gli Enti coinvolti ad esprimere il proprio parere nell'ambito della stessa nei termini e nelle modalità di cui all'art. 14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii.

4. ADEMPIMENTI DELLA PROVINCIA

La Provincia, ricevuta la domanda di autorizzazione, accertata la propria competenza al rilascio del provvedimento richiesto, verifica:

- la sussistenza dei requisiti del richiedente ad ottenere l'autorizzazione;
- la completezza della documentazione presentata;
- la pubblicazione degli avvisi di deposito della domanda;
- l'invio dell'avviso di avvio del procedimento ai soggetti interessati, secondo le modalità previste dal presente vademecum, o dell'avvenuta pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale;
- le caratteristiche del progetto anche al fine di valutare la necessità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o di screening VIA
- l'invio delle richieste di autorizzazione, nullaosta e pareri alle amministrazioni ed enti interessati.

La Provincia esamina altresì:

- i nulla osta e/ o i pareri acquisiti;
- le osservazioni e/ o opposizioni inviate dai soggetti interessati e le controdeduzioni del richiedente

5) IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione viene resa dal Dirigente del VI settore, con determinazione dirigenziale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'ultimo parere o nullaosta trasmesso dagli enti interessati ovvero dalla data di chiusura della conferenza di servizi e, comunque, entro il termine fissato per la conclusione del procedimento dalla L.R. 42/90.

La determina contiene tra l'altro:

- dati identificativi della domanda,
- descrizione dell'impianto
- elenco dei Nulla Osta, assensi e/ o pareri acquisiti;
- eventuali prescrizioni.

6) PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

Il provvedimento di diniego, ai sensi dell'art .10-bis della l. n. 241/ 1990 è preceduto da una tempestiva comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

7) COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

Il provvedimento finale adottato è trasmesso al richiedente a mezzo raccomandata A/R, entro dieci giorni dalla sua emanazione.

8) EMISSIONE DECRETO DI ESPROPRIO E/O ASSERVIMENTO

Qualora il provvedimento finale, di cui al punto 7), contenga la dichiarazione di pubblica utilità, dovrà esserne data comunicazione, ai sensi dell'art.17 comma 2 del D.P.R. 327/2001 s.m.i., con lettera raccomandata A/R, ai proprietari risultanti dai registri catastali, i cui immobili sono interessati dalla realizzazione dell'opera elettrica.

Nella sequenza procedimentale dell'espropriazione dopo la dichiarazione di pubblica utilità, si entra nella fase relativa alla procedura espropriativa che si conclude con l'emissione del decreto di esproprio e/o asservimento.

Ai sensi dell'art.8 del T.U. per poter concludere la procedura espropriativa è necessario aver svolto almeno i seguenti adempimenti:

- imporre un vincolo espropriativo valido ed efficace (sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità art.52-quater comma 5);
- conseguire la dichiarazione di pubblica utilità;
- determinare un'indennità di espropriazione anche se a titolo provvisorio;

A tal fine occorrerà che il promotore dell'espropriazione richieda al Dirigente VIII Settore della Provincia di Rieti, competente in materia di espropri, l'emissione del decreto inviando la seguente documentazione:

- copia autorizzazione definitiva alla costruzione dell'impianto (valevole come dichiarazione di pubblica utilità);
- copia piano particellare con elenco ditte;
- stima sintetica delle indennità provvisorie di esproprio;

Il decreto verrà inviato al promotore dell'espropriazione il quale dovrà provvedere:

- alla pubblicazione sul B.U.R.L.;
- alla notifica a tutte le ditte risultanti dai registri catastali, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;
- a renderlo esecutivo ai sensi dell'art 24 T.U.;
- alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Rieti ed alla trascrizione presso l'Agenzia del Territorio ex Conservatoria dei RR.II.

9) OBBLIGHI CONSEGUENTI ALLE AUTORIZZAZIONI

Nell'impianto e nell'esercizio delle linee elettriche il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi, sotto la propria responsabilità, a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

E' tenuto altresì a comunicare tempestivamente all'ufficio energia – servizio elettrodotti della Provincia di Rieti la data di ultimazione lavori e quella di messa in esercizio dell'impianto.

Tutti gli impianti dopo un periodo di esercizio della durata di tre anni devono essere sottoposti a collaudo, ad eccezione di quelli con tensione fino a 30.000 Volt costruiti dall'Enel o da aziende municipalizzate, per i quali sarà redatto un certificato di regolare esecuzione da parte di un tecnico. Le opere elettriche dovranno essere collaudate, ai sensi e nelle modalità previste dall'art.11 della L.R. 42/90 dopo un periodo di esercizio della durata di tre anni.